



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**LA IMPUGNAZIONE DELL'ATTO DELLA RISCOSSIONE PER VIZI DELL'ATTO  
PRESUPPOSTO NECESSITA DI CHIAMATA IN GIUDIZIO DELL'ENTE IMPOSITORE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione  
11, Sentenza dell' 08/05/2026, dep. il 13/5/2026, n. 3301/2026

**Composizione**

Pres. e rel. Bonauro Carlo,

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO  
TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL  
1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Ricorso avverso cartella di pagamento - Contestazione sulla mancata  
notifica degli atti impositivi presupposti – Legittimazione passiva  
dell'ente impositore – Necessità di evocazione in giudizio -  
Fondamento.

**Massima**

Ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, come introdotto  
dal d.lgs. n. 220/2023 e applicabile ai ricorsi notificati dal 5/1/2024, in  
caso di deduzione di vizi di notifica o comunque di vizi propri dell'atto  
presupposto emesso da soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto  
impugnato, il ricorso deve essere proposto congiuntamente nei  
confronti dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, per cui la  
mancata evocazione in giudizio dell'ente impositore determina  
l'inammissibilità del ricorso, non sanabile mediante integrazione  
successiva del contraddittorio.

**Rif. normativi**

Art. 102 c.p.c.

Art. 14, comma 6-bis del d.lgs. n. 546/1992

d.lgs. n. 220/2023

**Rif. Giurisprudenziali**

Cass. Sez. 5, n. 27737 del 2024, Rv. 672767 – 01 (VEDI)

**Anno pubbl.**

2026